



COMUNE DI TORNACO
Provincia di Novara

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 106

OGGETTO: Approvazione Modifiche dello Statuto ATL Provincia di Novara per adeguamento alle disposizioni delle LL.RR. n. 122/2010 e n. 10/2011

L'anno **Duemiladodici**, addì **27** del mese di **Giugno** alle ore **22:00** presso la Sala Consiliare di Via Marconi 2, convocato con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione **STRAORDINARIA** ed in seduta pubblica di 1^a convocazione, il **CONSIGLIO COMUNALE**.

Cognome e nome		Pres.	Ass.
1. Sarino Gaudenzio	Sindaco	X	
2. Caldarelli Giovanni	Consigliere	X	
3. Caleffi Roberto	Consigliere	X	
4. Grassullo Stefania	Consigliere	X	
5. Gadani Francesco	Consigliere	X	
6. Saino Santino	Consigliere	X	
7. Cucchetti Chiara	Consigliere		X
8. Gastaldi Glauco	Consigliere	X	
9. Caccia Federico	Consigliere	X	
10. Cremona Giuseppe	Consigliere		X
11. Mazzino Evandro	Consigliere		X
12. Dellavesa Renato	Consigliere		X
13. Gerbino Pierantonio	Consigliere		X
Totale		8	5

Assiste all'adunanza il Segretario comunale Dott. Giuseppe Vinciguerra, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Gaudenzio Sarino, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la nota dell' Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale della Provincia di Novara – ATL - in data 10/5/2012 prot. n. 220/12 avente per oggetto "Modifiche statutarie dell'ATL della Provincia di Novara";
- Vista la proposta di modifica allegata alla suindicata nota, unitamente al testo originale dell'attuale Statuto;

Il Sindaco, il quale introduce il punto spiegando che la modificazione dello Statuto è necessaria ai fini di adeguare il medesimo alle novità normative di cui in narrativa;

Ritenuta la proposta di modifica trasmessa dall'ATL Novara meritevole di approvazione;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile dei servizi finanziari, ai sensi dell'art. 49 del TUEL D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla sola regolarità contabile della presente proposta di deliberazione;

All'esito della votazione, per alzata di mano, con il seguente risultato:

Presenti: 8;

Favorevoli: 8;

Contrari: =;

Astenuti: =.

D E L I B E R A

1. di approvare le modifiche dello Statuto dell'ATL – Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale della Provincia di Novara, per adeguamento alle disposizioni della Legge regionale n. 122/2010 e L.egge regionale n- 10/2011, che si allega al presente atto sotto il punto A) per farne parte integrante e sostanziale;
2. di trasmettere copia del presente atto all'ATL Novara per opportuna conoscenza.

Successivamente, all'esito di distinta votazione palese, resa per alzata di mano, con il seguente risultato: presenti: 8; favorevoli: 8; astenuti: =; contrari : = .
delibera l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e/o contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18/8/2000 n. 267.

Il responsabile del servizio
F.to Giuseppe Vinciguerra

Il responsabile servizio finanziario
F.to Liviana Righetti

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Gaudenzio Sarino

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Giuseppe Vinciguerra

Relazione di pubblicazione e dichiarazione di esecutività

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio del Comune, nelle forme di legge, per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 6/7/2012

Trascorso il decimo giorno dalla data di pubblicazione sopra riportata, la medesima è definitivamente esecutiva, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 3, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Giuseppe Vinciguerra

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Tornaco 27/6/2012

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Giuseppe Vinciguerra

Nuovo STATUTO con variazioni degli articoli	STATUTO attuale con articoli
“Agenzia di accoglienza e promozione turistica locale della Provincia di Novara” Art.1 – COSTITUZIONE E’ costituito un Consorzio di diritto privato, a maggioranza pubblica, denominato “Agenzia di accoglienza e promozione turistica locale della Provincia di Novara”. L’Agenzia intende operare con attività esterna senza scopo di lucro ed è regolata dalle norme contenute nel seguente Statuto. La durata dell’Agenzia è fissata fino al 31 dicembre 2017 e può essere prorogata dall’Assemblea dei soci. Art.2 – SEDE La sede legale dell’Agenzia è stabilita in Novara. L’indirizzo sarà fissato e potrà essere modificato dal Consiglio Direttivo. Per esigenze organizzative e su determinazione dello stesso Consiglio saranno istituiti uffici operativi sia nel capoluogo che in altre località. Art.3 – OGGETTO SOCIALE ed ATTIVITA’ - L’ATL opera senza fine di lucro e ha per oggetto sociale esclusivo la promozione dell’interesse economico collettivo nell’ambito turistico di riferimento. - Opera nell’ambito delle funzioni indicate nell’articolo 10 della legge regionale 75/96, strumentali all’attività degli enti pubblici partecipanti, attraverso le seguenti attività: o raccolta a diffusione delle informazioni turistiche riferite all’ambito di competenza, organizzando a tal fine e coordinando gli Uffici di informazione e accoglienza turistica; o assistenza a i turisti, compresa la prenotazione dei servizi ricettivi, turistici, di intrattenimento e di svago e la tutela del consumatore turistico; o promozione e realizzazione di iniziative per la valorizzazione delle risorse turistiche locali, nonché di manifestazioni e iniziative dirette ad attirare i turisti e a favorirne il soggiorno; o sensibilizzazione degli operatori, delle amministrazioni e delle popolazioni locali per la diffusione della cultura di accoglienza e dell’ospitalità turistica; o ogni altra azione volta a favorire la formazione di proposte e pacchetti di offerta turistica da parte degli operatori. - Può inoltre occuparsi dello svolgimento externalizzato di eventuali ulteriori funzioni amministrative pubbliche di volta in volta conferite dagli enti pubblici partecipanti. - L’ATL opera esclusivamente con gli enti costituenti, partecipanti o affidanti, nel territorio di competenza, con divieto di effettuare prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati; - L’ATL non può partecipare a società o enti salvo il caso di esplicita deroga prevista dalla normativa vigente; - L’ATL non può agire in mercati concorrenziali né svolgere attività di rilievo economico o che comunque comportino la percezione di	“Agenzia di accoglienza e promozione turistica locale della Provincia di Novara” Art.1 – COSTITUZIONE E’ costituito un Consorzio di diritto privato, denominato “Agenzia di accoglienza e promozione turistica locale della Provincia di Novara”. L’Agenzia intende operare con attività esterna senza scopo di lucro ed è regolata dalle norme contenute nel seguente Statuto. La durata dell’Agenzia è fissata fino al 31 dicembre 2017 e può essere prorogata dall’Assemblea dei soci. Art.2 – SEDE La sede legale dell’Agenzia è stabilita in Novara. L’indirizzo sarà fissato e potrà essere modificato dal Consiglio Direttivo. Per esigenze organizzative e su determinazione dello stesso Consiglio saranno istituiti uffici operativi sia nel capoluogo che in altre località. Art.3 – OGGETTO L’Agenzia si propone di organizzare a livellamento di accoglienza, informazione e assistenza turistica per i turisti pubblici e privati, in particolare: a) raccoglie e diffonde le informazioni turistiche di competenza, organizzando a tale fine e coordinando gli Uffici di informazione e accoglienza turistica e raccogliendo il sistema all’Agenzia per la promozione turistica; b) fornisce assistenza ai turisti, compresa la prenotazione dei servizi ricettivi, turistici, di intrattenimento e di svago e la tutela del consumatore turistico; c) promuove e realizza iniziative per la valorizzazione delle risorse turistiche locali, nonché manifestazioni e iniziative dirette ad attirare i turisti ed a favorirne il soggiorno; d) sensibilizza gli operatori, le amministrazioni e le popolazioni locali per la diffusione della cultura di accoglienza e dell’ospitalità turistica; e) favorisce la formazione di proposte e pacchetti di offerta turistica da parte degli operatori. L’Agenzia potrà compiere operazioni commerciali immobiliari, finanziarie ed industriali purché non siano esclusivamente connesse al raggiungimento di finalità turistiche, compreso il rilascio di garanzie reali e fidejussioni, la costituzione di società e l’assunzione di società.

corrispettivi o di somme a carico dei destinatari dell'attività; - L'ATL svolge la propria attività esclusivamente nell'interesse generale della collettività, in condizioni di assoluta imparzialità e con il divieto di promuovere o di sponsorizzare, in qualunque forma, specifiche iniziative riconducibili a specifici operatori economici facenti parte o meno dell'ATL medesima. Art.4 – SOCI Possono partecipare alle ATL esclusivamente: a) le province, la Regione e le Camere di commercio; b) gli enti locali, le associazioni turistiche pro loco e gli altri enti pubblici interessati; c) le associazioni di categoria del settore turistico, gli enti e le associazioni interessati al turismo, nonché gli operatori che perseguano fini analoghi a quelli di cui all'articolo 10 della legge regionale 75/96. E' vietato ai partecipanti di cui alla lettera c) di vendere all'ATL servizi o forniture, o di svolgere lavori a favore dello stesso, se non a seguito di regolare procedura ad evidenza pubblica svolta nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria. I soci si distinguono in: <u>fondatori</u>: sono i soggetti, pubblici o privati, che partecipano alla costituzione dell'Agenzia; <u>ordinari</u>: sono i soggetti, pubblici o privati, che partecipano all'Agenzia. Art.5 – AMMISSIONE L'ammissione di nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo, a suo insindacabile giudizio. All'atto di ammissione i soci si impegnano a sottoscrivere un numero minimo di quote nella misura stabilita dal presente Statuto. Art. 6 – PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO La qualità di socio si perde per: 1) cessazione effettiva e completa dell'attività di socio. La cessazione deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo ed è efficace dal momento in cui il Consiglio ne prende atto in apposito verbale; 2) recesso. La dichiarazione di recesso deve pervenire all'Agenzia mediante raccomandata con avviso di ricevuta. Il recesso prende effetto alla chiusura dell'esercizio sociale in corso, ove pervenga entro tre mesi dal suo termine; altrimenti, prende effetto dalla chiusura dell'esercizio successivo o da altra data anteriore, accordata a discrezione del Consiglio Direttivo, previa esplicita richiesta del recedente; 3) esclusione. E' deliberata dal Consiglio Direttivo qualora il socio: a) danneggi gli interessi dell'Agenzia mediante atti che ne compromettano o ne pregiudicano il regolare andamento; b) venga meno agli impegni assunti in qualità di membro dell'Agenzia; c) non rispetti le disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti o delle deliberazioni emanate, nelle forme di rito, dagli organi dell'Agenzia. Al socio escluso non compete alcun rimborso dei beni da lui conferiti o	Art.4 – SOCI Possono essere soci dell'Agenzia, le Province, le Associazioni Turistiche Pro Loco, i Consorzi Agrituristiche, gli enti ed associazioni in cui sono iscritte le associazioni e le organizzazioni degli operatori imprenditori turistici, gli operatori economici in cui sono iscritti. I soci si distinguono in: <u>fondatori</u>: sono i soggetti, pubblici o privati, che partecipano alla costituzione dell'Agenzia; <u>ordinari</u>: sono i soggetti, pubblici o privati, che partecipano all'Agenzia. Art.5 – AMMISSIONE L'ammissione di nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo, a suo insindacabile giudizio. All'atto di ammissione i soci si impegnano a sottoscrivere un numero minimo di quote nella misura stabilita dal presente Statuto. Art. 6 – PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO La qualità di socio si perde per: 1) cessazione effettiva e completa dell'attività di socio. La cessazione deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo ed è efficace dal momento in cui il Consiglio ne prende atto in apposito verbale; 2) recesso. La dichiarazione di recesso deve pervenire all'Agenzia mediante raccomandata con avviso di ricevuta. Il recesso prende effetto alla chiusura dell'esercizio sociale in corso, ove pervenga entro tre mesi dal suo termine; altrimenti, prende effetto dalla chiusura dell'esercizio successivo o da altra data anteriore, accordata a discrezione del Consiglio Direttivo, previa esplicita richiesta del recedente; 3) esclusione. E' deliberata dal Consiglio Direttivo qualora il socio: a) danneggi gli interessi dell'Agenzia mediante atti che ne compromettano o ne pregiudicano il regolare andamento; b) venga meno agli impegni assunti in qualità di membro dell'Agenzia; c) non rispetti le disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti o delle deliberazioni emanate, nelle forme di rito, dagli organi dell'Agenzia. Al socio escluso non compete alcun rimborso dei beni da lui conferiti o
---	--

delle quote o contributi da lui versati al fondo sociale, né alcuna spettanza sul patrimonio consortile.

Sono esclusi di diritto i soci dichiarati falliti o sottoposti a liquidazione coatta amministrativa o ammessi alla procedura di concordato preventivo o di amministrazione controllata.

Il socio cedente o recedente deve comunque soddisfare completamente gli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della sua cessazione o del suo recesso, nonché definire i rapporti giuridici instaurati, in qualità di membro dell'Agenzia, nei confronti dell'Agenzia, dei soci e/o di terzi.

Al socio cedente o recedente le quote sociali, i beni conferiti, i contributi versati non a fondo perduto vengono restituiti senza interessi dopo che gli obblighi di cui al comma precedente siano stati soddisfatti.

Art. 7 – OBBLIGHI E DIRITTI DEI SOCI

I soci si obbligano:

- a) alla scrupolosa osservanza delle norme del presente Statuto e dei regolamenti eventualmente adottati in esecuzione del medesimo, nonché degli atti e delle deliberazioni degli Organi dell'Agenzia;
- b) all'adempimento degli impegni assunti dall'Agenzia nell'interesse comune;
- c) a comunicare tempestivamente all'Agenzia, nelle forme più idonee, le eventuali variazioni della forma sociale, della sede legale, e dei legali rappresentanti.

La partecipazione all'Agenzia non costituisce, di per sé sola, diritto a fruire delle prestazioni che l'Agenzia assicura e/o consente di realizzare nel perseguimento delle sue finalità.

I soci hanno diritto di ricevere, a seguito di richiesta specifica, le notizie inerenti allo svolgimento delle attività dell'Agenzia.

Art.8 – QUOTE SOCIALI

La partecipazione di ciascun socio all'Agenzia è suddivisa in quote sociali ciascuna pari a Euro 258,23 (duecentocinquantaotto virgola ventitre).

L'Assemblea determina, su proposta del Consiglio Direttivo, l'eventuale modifica del valore della quota sociale.

Le quote sociali non sono cedibili.

All'atto dell'ammissione i soci si impegnano a sottoscrivere almeno due quote sociali; il numero minimo delle quote da sottoscrivere può essere modificato dall'Assemblea.

Art.9 – SPESE SOCIALI

I soci si impegnano a far fronte a tutte le spese dell'Agenzia nei limiti del doppio dell'ammontare delle quote sociali ed in proporzione alle stesse.

Art.10 – FONDO SOCIALE

Il fondo sociale è costituito:

- 1) dai beni mobili ed immobili, materiali ed immateriali, nonché dai diritti sui medesimi conferiti all'Agenzia;
- 2) dalle quote sociali;
- 3) dai contributi a fondo perduto versati dai soci o da terzi;
- 4) dai beni acquistati con le disponibilità dell'Agenzia;
- 5) dai residui attivi d'esercizio non destinati diversamente;

spettanza sul patrimonio consortile.

Sono esclusi di diritto i soci dichiarati falliti o sottoposti a liquidazione coatta amministrativa o ammessi alla procedura di concordato preventivo o di amministrazione controllata.

Il socio cedente o recedente deve comunque soddisfare completamente gli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della sua cessazione o del suo recesso, nonché definire i rapporti giuridici instaurati, in qualità di membro dell'Agenzia, nei confronti dell'Agenzia, dei soci e/o di terzi.

Al socio cedente o recedente le quote sociali, i beni conferiti, i contributi versati non a fondo perduto vengono restituiti senza interessi dopo che gli obblighi di cui al comma precedente siano stati soddisfatti.

Art. 7 – OBBLIGHI E DIRITTI DEI SOCI

I soci si obbligano:

- a) alla scrupolosa osservanza delle norme del presente Statuto e dei regolamenti eventualmente adottati in esecuzione del medesimo, nonché degli atti e delle deliberazioni degli Organi dell'Agenzia;
- b) all'adempimento degli impegni assunti dall'Agenzia nell'interesse comune;
- c) a comunicare tempestivamente all'Agenzia, nelle forme più idonee, le eventuali variazioni della forma sociale, della sede legale, e dei legali rappresentanti.

La partecipazione all'Agenzia non costituisce, di per sé sola, diritto a fruire delle prestazioni che l'Agenzia assicura e/o consente di realizzare nel perseguimento delle sue finalità.

I soci hanno diritto di ricevere, a seguito di richiesta specifica, le notizie inerenti allo svolgimento delle attività dell'Agenzia.

Art.8 – QUOTE SOCIALI

La partecipazione di ciascun socio all'Agenzia è suddivisa in quote sociali ciascuna pari a Euro 258,23 (duecentocinquantaotto virgola ventitre).

L'Assemblea determina, su proposta del Consiglio Direttivo, l'eventuale modifica del valore della quota sociale.

Le quote sociali non sono cedibili.

All'atto dell'ammissione i soci si impegnano a sottoscrivere almeno due quote sociali; il numero minimo delle quote da sottoscrivere può essere modificato dall'Assemblea.

Art.9 – SPESE SOCIALI

I soci si impegnano a far fronte a tutte le spese dell'Agenzia nei limiti del doppio dell'ammontare delle quote sociali ed in proporzione alle stesse.

Art.10 – FONDO SOCIALE

Il fondo sociale è costituito:

- 1) dai beni mobili ed immobili, materiali ed immateriali, nonché dai diritti sui medesimi conferiti all'Agenzia;
- 2) dalle quote sociali;
- 3) dai contributi a fondo perduto versati dai soci o da terzi;
- 4) dai beni acquistati con le disponibilità dell'Agenzia;
- 5) dai residui attivi d'esercizio non destinati diversamente;
- 6) da ogni altro contributo disposto, in favore dell'Agenzia.

6) da ogni altro contributo disposto, in favore dell'Agenzia, da parte di soggetti pubblici o privati, non specificamente finalizzato alle attività ordinarie di gestione dell'Agenzia.

Allo scioglimento dell'Agenzia, vengono rimborsati ai soci finanziamenti infruttiferi, i contributi e le quote da essi versati: vengono altresì restituiti i beni conferiti all'Agenzia o, in caso di impossibilità, viene corrisposto il controvalore.

Non vengono restituiti i beni, né rimborsati i valori rimessi all'Agenzia a fondo perduto.

Se il fondo sociale non è sufficiente al rimborso integrale, si procede ad un riparto del residuo proporzionale ai conferimenti effettuati.

Se il fondo risulta eccedente rispetto al rimborso da effettuare, l'eccedenza viene ripartita in misura proporzionale alle quote sociali.

E' vietata la distribuzione di utili o di quote del patrimonio, comunque denominati.

Art.11 – FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITA'

L'attività dell'Agenzia è finanziata mediante:

- a) le quote di adesione;
- b) le quote di partecipazione annuale dei soci;
- c) i contributi concessi dalla Regione;
- d) contributi concessi da altri soggetti;
- e) entrate derivate da prestazioni di servizi a terzi ed altri proventi.

Annualmente il Consiglio Direttivo sottopone all'approvazione dell'Assemblea il programma di massima dell'attività dell'Agenzia per l'anno successivo, nonché il piano finanziario per l'attuazione del medesimo.

Il piano finanziario tiene conto dei diversi tipi di entrate di cui al comma precedente e determina l'importo, non coperto da altre entrate, che deve essere coperto dalle contribuzioni annuali dei soci in proporzione alle quote sottoscritte.

Salvo diversa decisione unanime da parte di tutti i soci, la quota di partecipazione annuale per ogni singolo socio non potrà superare di due volte il valore nominale delle quote da ciascuno sottoscritte.

Il programma di attività, il relativo quadro finanziario ed il riparto dell'importo che deve essere coperto dai contributi obbligatori annuali dei soci è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea.

Tutti i soci sono tenuti a versare i contributi obbligatori annuali determinati ai sensi del comma precedente, anche se assenti, astenuti o dissenzienti.

Art.12 – GLI ORGANI

Gli Organi dell'Agenzia sono:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente,
- d) il Collegio dei Revisori.

Art. 13 – COSTITUZIONE – CONVOCAZIONE – ADUNANZA DELLA ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita da tutti i soci. Ciascun socio in sede di votazione esprime la propria volontà in proporzione alle quote sociali sottoscritte.

Ogni socio avente diritto ad intervenire all'Assemblea può farsi

soggetti pubblici o privati, non specifici delle attività ordinarie di gestione dell'Agenzia.

Allo scioglimento dell'Agenzia, vengono rimborsati ai soci finanziamenti infruttiferi, i contributi e le quote da essi versati: vengono altresì restituiti i beni conferiti all'Agenzia o, in caso di impossibilità, viene corrisposto il controvalore.

Non vengono restituiti i beni, né rimborsati i valori rimessi all'Agenzia a fondo perduto.

Se il fondo sociale non è sufficiente al rimborso integrale, si procede ad un riparto del residuo proporzionale ai conferimenti effettuati.

Se il fondo risulta eccedente rispetto al rimborso da effettuare, l'eccedenza viene ripartita in misura proporzionale alle quote sociali.

Art.11 – FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITA'

L'attività dell'Agenzia è finanziata mediante:

- a) le quote di adesione;
- b) le quote di partecipazione annuale dei soci;
- c) i contributi concessi dalla Regione;
- d) contributi concessi da altri soggetti;
- e) entrate derivate da prestazioni di servizi a terzi ed altri proventi.

Annualmente il Consiglio Direttivo sottopone all'approvazione dell'Assemblea il programma di massima dell'attività dell'Agenzia per l'anno successivo, nonché il piano finanziario per l'attuazione del medesimo.

Il piano finanziario tiene conto dei diversi tipi di entrate di cui al comma precedente e determina l'importo, non coperto da altre entrate, che deve essere coperto dalle contribuzioni annuali dei soci in proporzione alle quote sottoscritte.

Salvo diversa decisione unanime da parte di tutti i soci, la quota di partecipazione annuale per ogni singolo socio non potrà superare di due volte il valore nominale delle quote da ciascuno sottoscritte.

Il programma di attività, il relativo quadro finanziario ed il riparto dell'importo che deve essere coperto dai contributi obbligatori annuali dei soci è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea.

Tutti i soci sono tenuti a versare i contributi obbligatori annuali determinati ai sensi del comma precedente, anche se assenti, astenuti o dissenzienti.

Art.12 – GLI ORGANI

Gli Organi dell'Agenzia sono:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente,
- d) il Collegio dei Revisori.

Art. 13 – COSTITUZIONE – CONVOCAZIONE – ADUNANZA DELLA ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita da tutti i soci. Ciascun socio in sede di votazione esprime la propria volontà in proporzione alle quote sociali sottoscritte.

Ogni socio avente diritto ad intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare da una persona fisica, munita di procura o di delega legale rappresentante del socio rappresentato.

rappresentare da una persona fisica, munita di delega scritta a firma del legale rappresentante del socio rappresentato.

L'Assemblea è convocata dal suo Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

L'Assemblea deve essere convocata in via ordinaria due volte l'anno per l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo presentati dal Consiglio Direttivo.

La convocazione per l'approvazione del bilancio consuntivo deve avvenire entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Deve essere altresì convocata, quando ne facciano richiesta il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori, ovvero tanti soci che rappresentino almeno un quarto delle quote sociali.

La convocazione avviene con preavviso scritto di almeno dieci giorni.

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà delle quote sociali. Essa delibera con il voto favorevole della metà più una delle quote dei soci presenti.

Per le deliberazioni di cui ai punti 5, 6 e 7 dell'articolo 14 sono richiesti la presenza e il voto favorevole dei due terzi delle quote sociali.

L'Assemblea nomina un Segretario, che ne raccoglie le deliberazioni in apposito libro verbali.

Art.14 – POTERI DELL'ASSEMBLEA

Spettano all'Assemblea:

- 1) l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo con le allegate relative relazioni;
- 2) la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo secondo i criteri di cui al successivo art.15;
- 3) la nomina dei Revisori;
- 4) la determinazione degli eventuali compensi spettanti al Presidente, al Consiglio Direttivo;
- 5) l'approvazione di eventuali modifiche allo Statuto dell'Agenzia;
- 6) la modifica del valore delle quote sociali;
- 7) le decisioni relative allo scioglimento dell'Agenzia e, se necessario, la nomina di un liquidatore e la definizione dei suoi poteri.

Art.15 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri: il Presidente, il Vice Presidente e tre Consiglieri.

I membri del Consiglio vengono eletti direttamente dall'Assemblea, secondo i seguenti criteri:

- 1 membro designato dalla Regione Piemonte
- 1 membro designato dalla Provincia di Novara
- 1 membro designato dalla Camera di Commercio di Novara
- 1 membro designato dai Comuni Soci
- 1 membro designato dai Soci privati

I Consiglieri restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Qualora venga a mancare, per qualsiasi ragione un membro del Consiglio Direttivo, i soci designano il sostituto di rispettiva competenza. I sostituti durano in carica sino al termine del mandato dei sostituti.

Art.16 – POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo cura la gestione dell'Agenzia ai fini del suo regolare e ordinato funzionamento.

Per tanto è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatte salve le competenze riservate agli altri organi

L'Assemblea è convocata dal suo Presidente o, in caso di impedimento, dal Vice Presidente.

L'Assemblea deve essere convocata in via ordinaria due volte l'anno per l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo presentati dal Consiglio Direttivo.

La convocazione per l'approvazione del bilancio consuntivo deve avvenire entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Deve essere altresì convocata, quando ne facciano richiesta il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori, ovvero tanti soci che rappresentino almeno un quarto delle quote sociali.

La convocazione avviene con preavviso scritto di almeno dieci giorni.

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà delle quote sociali. Essa delibera con il voto favorevole della metà più una delle quote dei soci presenti.

Per le deliberazioni di cui ai punti 5, 6 e 7 dell'articolo 14 sono richiesti la presenza e il voto favorevole dei due terzi delle quote sociali.

L'Assemblea nomina un Segretario, che ne raccoglie le deliberazioni in apposito libro verbali.

Art.14 – POTERI DELL'ASSEMBLEA

Spettano all'Assemblea:

- 1) l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo con le allegate relative relazioni;
- 2) la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo secondo i criteri di cui al successivo art.15;
- 3) la nomina dei Revisori;
- 4) la determinazione degli eventuali compensi spettanti al Presidente, al Consiglio Direttivo;
- 5) l'approvazione di eventuali modifiche allo Statuto dell'Agenzia;
- 6) la modifica del valore delle quote sociali;
- 7) le decisioni relative allo scioglimento dell'Agenzia e, se necessario, la nomina di un liquidatore e la definizione dei suoi poteri.

Art.15 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri compreso tra cinque a nove e precisamente: il Presidente, il Vice Presidente e tre Consiglieri. I membri del Consiglio vengono eletti direttamente dall'Assemblea.

Almeno un terzo dei Consiglieri è designato dai soci privati.

I Consiglieri restano in carica tre anni e sono rieleggibili una volta consecutiva.

Qualora venga a mancare, per qualsiasi ragione un membro del Consiglio Direttivo, i soci designano il sostituto di rispettiva competenza. I sostituti durano in carica sino al termine del mandato dei sostituti.

Art.16 – POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo cura la gestione dell'Agenzia ai fini del suo regolare e ordinato funzionamento.

Per tanto è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatte salve le competenze riservate agli altri organi dell'Agenzia stessa.

Il Consiglio Direttivo, in particolare:

dell'Agenzia stessa.

Il Consiglio Direttivo, in particolare:

- 1) provvede all'attuazione degli scopi previsti dallo Statuto e dagli eventuali regolamenti interni dell'Agenzia;
- 2) cura la gestione interna ed esterna dell'Agenzia;
- 3) delibera sull'ammissione di nuovi soci;
- 4) delibera sulle cessazioni, sul recesso e sull'esclusione dei soci, ai sensi e ai fini del presente Statuto;
- 5) sottopone all'approvazione dell'Assemblea i regolamenti interni dell'Agenzia e determina la struttura organizzativa ed operativa dell'Agenzia;
- 6) può richiedere la convocazione dell'Assemblea;
- 7) approva il piano annuale e/o pluriennale delle attività e degli investimenti dell'Agenzia;
- 8) richiede ai soci i versamenti necessari per il raggiungimento delle finalità sociali;
- 9) redige i bilanci preventivi e consuntivi, e le relative relazioni annuali da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- 10) stabilisce e modifica la sede dell'Agenzia e le sedi degli uffici operativi;
- 11) propone all'Assemblea gli eventuali compensi da riconoscere al Presidente, al Vice Presidente, ai membri del Consiglio Direttivo;
- 12) nomina, se necessario, il Direttore, ne stabilisce il compenso e la durata dell'incarico; ne fissa i compiti e le modalità della partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo;
- 13) determina l'organico del personale, delibera le assunzioni provvedendo ai conseguenti adempimenti, stabilisce il compenso degli assunti;
- 14) stipula le convenzioni necessarie per consentire il funzionamento in sostituzione di organico proprio;
- 15) esplica ogni atto ulteriore necessario al conseguimento degli scopi sociali ed all'applicazione dello Statuto e dei regolamenti interni che non rientra nelle competenze dell'Assemblea.

Art.17 – CONVOCAZIONE ED ADUNANZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, con preavviso di almeno cinque giorni.

Si riunisce almeno due volte all'anno per deliberare sui bilanci, sull'attività e gli investimenti dell'Agenzia e per predisporre il programma di cui al precedente art.11 nonché per valutare l'andamento dell'attività sociale.

Si riunisce altresì ogni volta che la sua convocazione sia richiesta dal Presidente o da un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo.

Art.18 – IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza dell'Agenzia e firma tutti i suoi atti. Presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo.

Art.19 – IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni su delega e/o a richiesta del Presidente stesso, o in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

- 1) provvede all'attuazione degli scopi previsti dallo Statuto e dagli eventuali regolamenti interni dell'Agenzia;
- 2) cura la gestione interna ed esterna dell'Agenzia;
- 3) delibera sull'ammissione di nuovi soci;
- 4) delibera sulle cessazioni, sul recesso e sull'esclusione dei soci, ai sensi e ai fini del presente Statuto;
- 5) sottopone all'approvazione dell'Assemblea i regolamenti interni dell'Agenzia e determina la struttura organizzativa ed operativa dell'Agenzia;
- 6) può richiedere la convocazione dell'Assemblea;
- 7) approva il piano annuale e/o pluriennale delle attività e degli investimenti dell'Agenzia;
- 8) richiede ai soci i versamenti necessari per il raggiungimento delle finalità sociali;
- 9) redige i bilanci preventivi e consuntivi, e le relative relazioni annuali da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- 10) stabilisce e modifica la sede dell'Agenzia e le sedi degli uffici operativi;
- 11) propone all'Assemblea gli eventuali compensi da riconoscere al Presidente, al Vice Presidente, ai membri del Consiglio Direttivo;
- 12) nomina, se necessario, il Direttore, ne stabilisce il compenso e la durata dell'incarico; ne fissa i compiti e le modalità della partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo;
- 13) determina l'organico del personale, delibera le assunzioni provvedendo ai conseguenti adempimenti, stabilisce il compenso degli assunti;
- 14) stipula le convenzioni necessarie per consentire il funzionamento in sostituzione di organico proprio;
- 15) esplica ogni atto ulteriore necessario al conseguimento degli scopi sociali ed all'applicazione dello Statuto e dei regolamenti interni che non rientra nelle competenze dell'Assemblea.

Art.17 – CONVOCAZIONE ED ADUNANZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, con preavviso di almeno cinque giorni.

Si riunisce almeno due volte all'anno per deliberare sui bilanci, sull'attività e gli investimenti dell'Agenzia e per predisporre il programma di cui al precedente art.11 nonché per valutare l'andamento dell'attività sociale.

Si riunisce altresì ogni volta che la sua convocazione sia richiesta dal Presidente o da un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo.

Art.18 – IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza dell'Agenzia e firma tutti i suoi atti. Presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo.

Art.19 – IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni su delega e/o a richiesta del Presidente stesso, o in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

Art.20 – IL DIRETTORE E' nominato dal Consiglio Direttivo. Dirige e coordina l'attività operativa dell'Agenzia, nei limiti dei compiti assegnatigli dal Consiglio Direttivo. E' responsabile dell'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo. Art.21 – PERSONALE DELL'AGENZIA E STRUTTURA ORGANIZZATIVA La struttura organizzativa di cui si avvale l'Agenzia per il perseguimento dei propri fini statuari e per l'attuazione dei programmi promozionali nonché la determinazione dei criteri per l'assunzione del personale – la quale deve avvenire in regime di diritto privato - sono deliberate dal Consiglio Direttivo sulla base dei criteri di competenza tecnica, snellezza e flessibilità operativa, ridotta dimensione, economicità in rapporto alle risorse da gestire. L'Agenzia può altresì avvalersi, mediante appositi accordi, delle strutture organizzative, delle sedi e attrezzature e del personale dei soci nonché di soggetti esterni. Art.22 – COMITATO TECNICO SCIENTIFICO E' costituito dal Consiglio Direttivo un Comitato Tecnico Scientifico cui partecipano i soci o esperti, anche non soci, quale organo consultivo per la definizione dei programmi e progetti promozionali. Il Comitato Tecnico Scientifico, la cui durata coincide con quella del Consiglio Direttivo, è presieduto dal Presidente del Consiglio Direttivo o da un suo delegato. Art.23 – IL COLLEGIO DEI REVISORI Il Collegio dei Revisori si compone di tre membri effettivi e due membri supplenti, che vengono nominati dall'Assemblea, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Presidente del Collegio dei Revisori è eletto dall'Assemblea; almeno un componente effettivo è designato dai soci soggetti pubblici. I componenti del Collegio devono essere iscritti al Collegio dei Revisori Contabili. Il Collegio dei Revisori ha il compito di controllare l'ordinata tenuta della contabilità e dell'amministrazione e di stendere annualmente una relazione da presentare all'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio consuntivo. Al Collegio dei Revisori spettano i compensi previsti dalla normativa vigente. Art.24 – COMPETENZA DEL COLLEGIO DEI REVISORI Al Collegio dei Revisori sono attribuite le competenze di cui all'art. 2403 del Codice Civile. Alle riunioni, alle deliberazioni ed alla attività del Collegio si applica la disciplina di cui agli artt. 2404 e 2405 del Codice Civile. Art.25 – ESERCIZIO FINANZIARIO L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare. Art.26 – CLAUSOLA ARBITRALE	Art.20 – IL DIRETTORE E' nominato dal Consiglio Direttivo. Dirige e coordina l'attività operativa dell'Agenzia, nei limiti dei compiti assegnatigli dal Consiglio Direttivo. E' responsabile dell'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo. Art.21 – PERSONALE DELL'AGENZIA E STRUTTURA ORGANIZZATIVA La struttura organizzativa di cui si avvale l'Agenzia per il perseguimento dei propri fini statuari e per l'attuazione dei programmi promozionali nonché la determinazione dei criteri per l'assunzione del personale – la quale deve avvenire in regime di diritto privato - sono deliberate dal Consiglio Direttivo sulla base dei criteri di competenza tecnica, snellezza e flessibilità operativa, ridotta dimensione, economicità in rapporto alle risorse da gestire. L'Agenzia può altresì avvalersi, mediante appositi accordi, delle strutture organizzative, delle sedi e attrezzature e del personale dei soci nonché di soggetti esterni. Art.22 – COMITATO TECNICO SCIENTIFICO E' costituito dal Consiglio Direttivo un Comitato Tecnico Scientifico cui partecipano i soci o esperti, anche non soci, quale organo consultivo per la definizione dei programmi e progetti promozionali. Il Comitato Tecnico Scientifico, la cui durata coincide con quella del Consiglio Direttivo, è presieduto dal Presidente del Consiglio Direttivo o da un suo delegato. Art.23 – IL COLLEGIO DEI REVISORI Il Collegio dei Revisori si compone di tre membri effettivi e due membri supplenti, che vengono nominati dall'Assemblea, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Presidente del Collegio dei Revisori è eletto dall'Assemblea; almeno un componente effettivo è designato dai soci soggetti pubblici. I componenti del Collegio devono essere iscritti al Collegio dei Revisori Contabili. Il Collegio dei Revisori ha il compito di controllare l'ordinata tenuta della contabilità e dell'amministrazione e di stendere annualmente una relazione da presentare all'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio consuntivo. Al Collegio dei Revisori spettano i compensi previsti dalla normativa vigente. Art.24 – COMPETENZA DEL COLLEGIO DEI REVISORI Al Collegio dei Revisori sono attribuite le competenze di cui all'art. 2403 del Codice Civile. Alle riunioni, alle deliberazioni ed alla attività del Collegio si applica la disciplina di cui agli artt. 2404 e 2405 del Codice Civile. Art.25 – ESERCIZIO FINANZIARIO L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare. Art.26 – CLAUSOLA ARBITRALE Ogni controversia inerente all'interpretazione e all'attuazione del presente statuto è riservata all'arbitrato del Collegio dei Revisori.
--	--

Ogni controversia inerente all'interpretazione ed esecuzione del presente Statuto o alle deliberazioni degli Organi sociali o comunque riferentesi ai rapporti sociali, ivi comprese quelle con soci cessati, receduti o esclusi, o con persone fisiche che rivestano o abbiano rivestito cariche nell'Agenzia, è deferita alla decisione di un arbitro rituale, designato d'accordo fra i componenti o, in caso di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale di Novara. L'arbitro deciderà in via equitativa, senza formalità di procedure ed inappellabilmente, e disporrà anche in ordine alle proprie spese e competenze. Art.27 – RIFERIMENTO ALLE LEGGI COMUNI Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile. Per quanto concerne la partecipazione degli Enti locali, si fa riferimento alla normativa vigente che ne regola l'attività. Art.28 – SCIOGLIMENTO In caso di scioglimento dell'Agenzia, l'Assemblea Straordinaria nomina uno o più liquidatori, determina i loro poteri nell'osservanza delle disposizioni di legge e stabilisce le modalità di liquidazione e i criteri di devoluzione dei beni e dell'eventuale attivo netto, in coerenza con la natura e le finalità dell'Agenzia e nel rispetto dei diritti dei soci. Art.29 – NORME TRANSITORIE Nelle more della definizione dei regolamenti delle strutture operative e del personale, il Presidente dell'Agenzia dispone, coadiuvato dal Consiglio Direttivo, sull'ordinato e regolare svolgimento di tutte le attività dell'Agenzia stessa.	Statuto o alle deliberazioni degli Organi sociali o comunque riferentesi ai rapporti sociali, ivi comprese quelle con soci cessati, receduti o esclusi, o con persone fisiche che rivestano o abbiano rivestito cariche nell'Agenzia, è deferita alla decisione di un arbitro rituale, designato d'accordo fra i componenti o, in caso di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale di Novara. L'arbitro deciderà in via equitativa, senza formalità di procedure ed inappellabilmente, e disporrà anche in ordine alle proprie spese e competenze. Art.27 – RIFERIMENTO ALLE LEGGI COMUNI Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile. Per quanto concerne la partecipazione degli Enti locali, si fa riferimento alla normativa vigente che ne regola l'attività. Art.28 – SCIOGLIMENTO In caso di scioglimento dell'Agenzia, l'Assemblea Straordinaria nomina uno o più liquidatori, determina i loro poteri nell'osservanza delle disposizioni di legge e stabilisce le modalità di liquidazione e i criteri di devoluzione dei beni e dell'eventuale attivo netto, in coerenza con la natura e le finalità dell'Agenzia e nel rispetto dei diritti dei soci. Art.29 – NORME TRANSITORIE Nelle more della definizione dei regolamenti delle strutture operative e del personale, il Presidente dell'Agenzia dispone, coadiuvato dal Consiglio Direttivo, sull'ordinato e regolare svolgimento di tutte le attività dell'Agenzia stessa.
---	---